

STATUTO

"JUST FRIENDS APS"



In rispetto alle prescrizioni legislative vigenti, il presente Statuto viene formalmente redatto in stretta aderenza ai precetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni. Si attesta, in particolare, la rispondenza a tutti gli elementi essenziali e le previsioni di cui all'articolo 21 del summenzionato Codice, a garanzia della piena legittimità e conformità statutaria.

ART.1

Denominazione e Sede

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "JUST FRIENDS APS", di seguito denominata "associazione", con sede in JESOLO (VE), Via Monti n.55.

L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione esclusivamente a far data dalla sua effettiva iscrizione nell'apposita sezione dedicata alle associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo ma permane l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Jesolo (VE), di quello regionale, limitrofo ed extraregionale.

ART. 2

Scopo e Oggetto Sociale

L'Associazione, che opera senza scopo di lucro perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di:

- promuovere l'inclusione sociale, il benessere e la coesione comunitaria, contrastando situazioni di svantaggio, sociale o familiare;
- promuovere l'inclusione educativa, relazionale e sociale di minori, adolescenti e giovani, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità, fragilità socio-economica, difficoltà scolastiche o rischio di isolamento;
- sostenere le famiglie e i caregiver attraverso attività di accompagnamento educativo, supporto alla genitorialità, spazi di ascolto, orientamento ai servizi e iniziative volte al benessere complessivo del nucleo familiare;
- realizzare contesti educativi e comunitari inclusivi, mediante laboratori didattici, espressivi, motori, culturali e ricreativi, servizi di aiuto allo studio e doposcuola, attività estive e iniziative di socializzazione finalizzate allo sviluppo armonico della persona;
- favorire la coesione sociale e la cultura della solidarietà attraverso l'organizzazione di eventi, iniziative pubbliche e attività di sensibilizzazione rivolte alla comunità territoriale;
- promuovere e realizzare attività di raccolta fondi destinate, al netto dei costi sostenuti, al sostegno: delle attività istituzionali dell'Associazione, di altri Enti del Terzo Settore operanti sul territorio, di strutture sanitarie, socio-sanitarie o assistenziali impegnate nella tutela della salute e della dignità della persona.
- sostenere, con particolare attenzione, le persone affette da Atrofia Muscolare Spinale (SMA) e i loro nuclei familiari, promuovendo interventi di supporto economico, educativo e relazionale, azioni di inclusione sociale dei minori e dei giovani interessati e iniziative di accompagnamento e sostegno rivolte ai caregiver, al fine di contribuire al benessere complessivo, alla qualità della vita e alla piena partecipazione alla vita comunitaria.

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione svolge in via principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, tra cui:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Per la concreta realizzazione delle attività di interesse generale sopra indicate, l'Associazione può porre in essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti iniziative:

- a) istituire e gestire il **Laboratorio Inclusive Just Friends (LIJF)** e altri laboratori educativi e inclusivi;
- b) organizzare servizi di doposcuola, aiuto compiti e supporto allo studio;
- c) promuovere centri estivi, attività outdoor e ulteriori iniziative ricreative a carattere inclusivo;
- d) realizzare laboratori motori, artistici, musicali, teatrali ed espressivi;
- e) attivare corsi, incontri e percorsi finalizzati al benessere psicologico ed educativo;
- f) sviluppare progetti di sostegno rivolti ai caregiver e alle famiglie;
- g) organizzare eventi culturali, solidali e di comunità;
- h) predisporre pubblicazioni, materiali informativi e strumenti di sensibilizzazione.

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni dei propri volontari, la cui opera deve essere personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per scopi solidaristici. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni stabilite preventivamente dal Consiglio Direttivo, restando in ogni caso vietati i rimborsi forfettari. I rimborsi devono essere effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o retribuito con l'Associazione.

ART.3

I Soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati non può in ogni caso superare il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso o di esclusione in caso di "giusta causa" vigente.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 4

Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.



La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 Doveri e Diritti dei Soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo (eventuale);
- 5) Organo di Revisione (eventuale).

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

L'organo amministrativo stabilisce, di volta in volta, le modalità tecniche e organizzative per lo svolgimento delle Assemblee a distanza, garantendo la sicurezza, la tracciabilità delle operazioni e la segretezza del voto. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità di collegamento, le istruzioni per la partecipazione e l'espressione del voto.

È altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che vota. Le modalità specifiche per tale espressione del voto saranno stabilite dall'organo amministrativo e indicate nell'avviso di convocazione.

ART. 7 Assemblea



L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresentativo della sua pluralità.

Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre (3) mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano o delegato.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il trenta (30) aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

In Assemblea, a ciascun socio spetta un solo voto. A tal fine, trova applicazione il principio del voto singolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Ciascun socio ha la facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. La delega può essere redatta in calce all'avviso di convocazione o su documento separato. È fatto divieto a ciascun socio di rappresentare, per delega, più di tre altri soci.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

L'assemblea può essere ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

ART. 8 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 10
Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l-eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 9 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4, e i suoi componenti sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12
Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, esso è rieleggibile.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13
Organo di controllo



L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15

Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

Bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque: potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 300.000 €; in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale; dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione (1.000.000) di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet, nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila (100.000) euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio, dovranno altresì essere depositati entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in forma di allegato al fascicolo di bilancio.

ART. 18 **Libri sociali obbligatori**

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 19 **Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 **Disposizioni finali**

- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come previsione di questo statuto.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

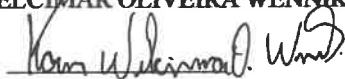
Letto firmato e sottoscritto.

Jesolo 23/06/2026

PRESIDENTE

KAREN NELCIMAR OLIVEIRA WENNIK

8



SEGRETARIA VERBALIZZANTE

ELENA LAMON

